

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT**

(approvato con deliberazione C.N. CONI n. 1586 del 19 dicembre 2017)

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

**TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA
DELLO SPORT**

TITOLO III - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

TITOLO IV - SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport (di seguito anche Collegio di Garanzia), di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Esso è emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del Coni e del Codice della Giustizia Sportiva.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Articolo 2 Competenza e funzionamento delle sezioni giudicanti

1. In applicazione della lett. c) del comma 2 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva, il Presidente del Collegio di Garanzia dispone con provvedimento l'assegnazione dei ricorsi trasmessigli dalla Segreteria in favore della sezione giudicante competente o delle sezioni unite.
2. La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 12-*bis* dello Statuto CONI e dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva; essa è così definita:
 - a) alla prima sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) alla seconda sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) alla terza sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - d) alla quarta sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.Per ogni altra controversia devoluta dal Codice della Giustizia Sportiva al Collegio di Garanzia è competente la terza sezione giudicante.
3. Qualora un presidente di sezione ritenga che, per i profili di rilevanza e di principio che esso riveste, un determinato ricorso assegnato alla propria sezione debba essere deciso dalle Sezioni unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, la riassegnazione in favore delle Sezioni unite. Il Presidente del Collegio di Garanzia decide senza indugio e assume i provvedimenti conseguenti.
4. Le sezioni giudicanti si compongono del Presidente di sezione nonché di 12 componenti per sezione. Le controversie sono decise da collegi composti da 5

componenti. Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione di un ricorso, designa il collegio giudicante ed il relativo relatore, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia. Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio giudicante o, in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.

5. Per le controversie devolute al Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 65 del Codice della Giustizia Sportiva, il Presidente del Collegio di Garanzia assegna il ricorso:
 - a) a un collegio composto da tre componenti del Collegio di Garanzia individuati dallo stesso Presidente di volta in volta tra i componenti delle sezioni giudicanti, in ogni caso in cui il Collegio di Garanzia debba decidere in funzione di Collegio arbitrale;
 - b) a un collegio composto dallo stesso Presidente e dai presidenti delle sezioni giudicanti, in ogni caso in cui il Collegio di Garanzia debba decidere in funzione di Alta corte.

Articolo 3

Competenza della sezione consultiva

1. La competenza della sezione consultiva è determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni ed in applicazione del comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.
2. La sezione consultiva si compone del Presidente di sezione e di 20 componenti, di cui 10 afferenti alla sezione consultiva generale e 10 afferenti alla sezione consultiva speciale. I pareri sono formulati da collegi composti da un numero compreso tra 5 e 7 componenti. Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione, designa il collegio per la formulazione del parere, nel rispetto delle competenze di cui al comma successivo.
3. La sezione consultiva generale esprime i pareri relativi agli schemi di atti normativi richiesti dal Coni e, per suo tramite, dalle Federazioni nonché decide sulle istanze di ricusazione di cui al comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva. La sezione consultiva speciale esprime i pareri richiesti dai Comitati regionali del Coni, per il tramite del Segretario Generale del Coni che ne abbia valutato la rilevanza per l'ordinamento sportivo.
4. Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio che formula il parere o che decide; in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.
5. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni, i componenti assegnati alla Sezione consultiva non possono essere assegnati ad altra sezione per l'intera durata del proprio incarico.

TITOLO III

UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 4

Composizione, funzionamento ed accesso

1. È istituito presso il Coni l'Ufficio del gratuito patrocinio.
2. Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell'ordinamento sportivo le cui pretese non risultino manifestamente infondate e che sia titolare, ai fini dell'imposta

personale sul reddito o dell'imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma il predetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. L'istanza di ammissione è presentata dall'interessato in possesso dei requisiti di cui al comma precedente alla Segreteria del Collegio di Garanzia. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione anche sommaria delle pretese che si intendono azionare;
 - b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
 - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.
4. Sull'istanza di ammissione decide il Presidente del Collegio di Garanzia **o della Sezione interessata.**
5. **Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio può avvalersi di un difensore scelto nell'albo del gratuito patrocinio di cui al comma 6 del presente articolo, ovvero, nelle more dell'istituzione dell'albo, di uno dei soggetti di cui al successivo comma 7, dandone immediata comunicazione alla Segreteria.**
6. **Per dare attuazione all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, il CONI istituisce un albo del gratuito patrocinio. L'iscrizione nel suddetto albo è disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente del Collegio di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati che, iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine, siano in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.**
7. **Fino alla completa costituzione dell'albo di cui al precedente comma 6, l'avente diritto al gratuito patrocinio si può avvalere dell'assistenza legale offerta da professionisti singoli o associati nell'ambito di apposita convenzione eventualmente sottoscritta dal CONI per dare attuazione all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.**
8. La liquidazione dei compensi professionali per il gratuito patrocinio avviene nel provvedimento pronunciato dal Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva.

TITOLO IV SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA

Articolo 5 Composizione

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 12 *bis* dello Statuto Coni ed in applicazione del comma 1 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva è istituita presso la sede del Collegio di Garanzia la Segreteria del Collegio di Garanzia (di seguito anche Segreteria).

2. La composizione e l'organizzazione del personale della Segreteria sono determinati con provvedimento del Segretario Generale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.
3. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.
4. I componenti della Segreteria che violano i propri doveri sono soggetti a procedimento disciplinare, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche eventualmente su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.

Articolo 6 Funzioni

1. La Segreteria coadiuva il Collegio di Garanzia e provvede all'organizzazione tecnica del lavoro con lo scopo di favorire l'efficienza e il perseguimento delle finalità dell'organo, nel rispetto dei principi del processo sportivo di cui all'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, e in particolare dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza di cui al comma 3 dell'art. 3 del medesimo Codice.
2. La Segreteria assiste i componenti del Collegio di Garanzia nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; riceve gli atti e i documenti concernenti l'ufficio, eseguendone le registrazioni, provvedendone alla conservazione in deposito e rilasciandone le copie, gli estratti e le attestazioni previste.
3. La Segreteria in particolare:
 - a) cura la trasmissione del ricorso al Presidente del Collegio di Garanzia e la successiva trasmissione al Presidente della Sezione cui il ricorso è stato assegnato ai sensi del comma 2, lett. c) dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) coadiuva la sezione assegnataria nella verifica della regolarità e della completezza dei ricorsi;
 - c) verifica l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva.
 - d) cura la trasmissione di cui al comma 2 dell'art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva nonché ogni altra comunicazione alle parti;
 - e) cura le pubblicazioni di cui al comma 4 dell'art. 11;
 - f) riceve le istanze di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente Regolamento e le comunicazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo e le trasmette rispettivamente al Presidente del Collegio di Garanzia e al Presidente della sezione assegnataria del ricorso affinché provvedano alle determinazioni conseguenti;
 - g) compie ogni altra attività cui è delegato dal Presidente del Collegio di Garanzia o dai Presidenti di sezione, nell'ambito delle loro attribuzioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, il versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da apposita circolare emanata ai sensi del successivo art. 9. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "*Contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni*" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
2. La misura del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni è determinata con circolare del Segretario del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

Articolo 8

Deposito degli atti di parte, comunicazioni e pubblicazioni

1. Ogni atto, documento o comunicazione da inviare mediante posta elettronica certificata al Collegio di Garanzia o alla sua Segreteria nello svolgimento delle proprie funzioni deve essere trasmesso all'indirizzo PEC indicato in apposita circolare emanata ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9

Circolari e note esplicative

1. Al fine di garantire il funzionamento del Collegio di Garanzia, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva e di cui al presente Regolamento, il Segretario generale del CONI ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.